



promossa dall'Istituto potrebbe risultare lunga e complessa per le prevedibili e numerose eccezioni che verrebbero sollevate dal Perocchi, il quale vanta, in compensazione del credito per rate di affitto scadute, diritti e risarcimenti per il usurato taglio del bosco, la bonifica del fondo ecc.;
b) una volta ottenuto un esito favorevole della sentenza, l'Istituto difficilmente potrebbe recuperare i canoni arretrati in quanto il Perocchi risulta nulla-tenente;
c) la richiesta dell'affittuario, tendente a mantenere l'occupazione della tenuta fino al 30 novembre 1960, senza corrispondere il relativo canone di affitto, si risolverebbe in un beneficio per l'Istituto che eviterebbe, per tale periodo, di sostenere gli oneri per la necessaria guardiamia del fondo. Tale guardiamia, infatti, si renderebbe indispensabile, almeno per un certo lasso di tempo, per permettere all'Istituto di studiare e realizzare la migliore utilizzazione del fondo stesso.

Il Direttore Generale,
visto il suesposto rapporto del Servizio Am-